COMUNE DI RONCADELLE

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 15.10.1991 e n. 1 del 07.01.1992. Modificato con deliberazioni di Consiglio comunale:

- n. 26 del 24.05.1993 e n. 44 del 09.08.1993;
- n. 63 del 13.11.1995;
- n. 61 del 10.11.1997;
- n. 36 del 22.06.1998 e n. 37 del 23.06.1998.
- n. 76 del 20.12.1999 (modifiche in neretto)

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

- 1. Il Comune di Roncadelle è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
- 2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2

Finalità

- 1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
- 2. La comunità roncadellese s'identifica in valori di libertà, giustizia, solidarietà, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale.
- 3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
- 4. Il Comune assicura la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
- 5. In coerenza con i principi costituzionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli, il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e d'informazione che tendano a fare del territorio comunale un territorio di pace. Il Comune assumerà e favorirà iniziative in particolare promosse da istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

- 1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto dei cittadini, delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

- 1. La circoscrizione del Comune è costituita dal territorio storicamente riconosciuto dalla comunità.
- 2. La sede del Comune è ubicata in via Roma e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.
- 3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5 Albo pretorio

- 1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
- 3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al I comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

- 1. Il Comune si fregia dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- 2. Apposito regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale.

Parte I ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI ELETTIVI

Art. 7 Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Consiglio comunale

- 1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
- 2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
- 3. La presidenza del Consiglio può essere attribuita ad un consigliere comunale eletto tra i consiglieri assegnati nella prima seduta del Consiglio.

Art. 9

Competenze e attribuzioni

- 1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
- 3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordandosi con la programmazione provinciale, regionale e statale.
- 4. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 10

Sessioni e convocazione

- La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- 2. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 3. Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
- 4. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta comunale o da almeno un quinto dei consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5. Il Consiglio è convocato dal Presidente (se nominato) o dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
- 6. Gli adempimenti previsti dal 4° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vicesindaco.

Art. 10 bis

Linee programmatiche di mandato

- 1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
- 2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
- 3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare lo stato di attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e degli Assessori, e dunque entro il 30 giugno di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
- 4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 11

Commissioni

- 1. Il Consiglio comunale **potrà istituire** commissioni permanenti, temporanee e speciali, costituite nel proprio seno **per fini di controllo, indagine, inchiesta, studio**.
- 2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
- 3. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

- 4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, e cittadini per l'esame di specifici argomenti.
- 5. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia deve essere attribuita ad un Consigliere di minoranza.

Attribuzioni delle commissioni

- 1. Compito principale delle commissioni permanenti è quello di concorrere al miglior esercizio delle funzioni del Consiglio comunale.
- 2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio.
- 3. Il regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti disciplina l'esercizio delle attribuzioni e l'organizzazione interna delle commissioni.
- 4. Il Presidente è eletto dalla commissione, nel suo seno, nella prima adunanza.

Art. 13

Consiglieri

- 1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità alla quale rispondono; esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- 2. Il Consigliere anziano è il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti, costituito dai voti di lista sommati ai voti di preferenza, e a parità di voti il maggiore di età.
- 3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga qualora ricorrano i presupposti di cui al comma successivo.
- 4. Il Consiglio comunale viene sciolto qualora cessino dalla carica, per dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.
- 5. Oltre che nelle ipotesi specificate dalla legge, è prevista la decadenza dalla carica di Consigliere comunale per l'assenza non motivata a 3 sedute consecutive ordinarie del Consiglio comunale. Entro 10 giorni decorrenti dalla 3[^] assenza non motivata, il Segretario comunale inoltra al Consigliere la richiesta di eventuali giustificazioni. Il Consiglio comunale, nella successiva seduta, valuta le giustificazioni e si pronuncia sulla decadenza; nel caso venisse deliberata la decadenza, il Consiglio comunale procede alla sua surrogazione.

Art. 14

Diritti e doveri dei consiglieri

- 1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
- 2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 53 della Legge n. 142/1990 come modificato dall'articolo 17, comma 85, della Legge n. 127/1997 e dall'art.13 comma 2 della legge 265/99.
- 3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
- 4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare **annualmente** i redditi posseduti.

Gruppi consiliari

- 1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
- 2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo in occasione della prima riunione del consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato capogruppo il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nella propria lista.
- 3. Il consigliere che, nel corso del suo mandato, si distacca dal gruppo in cui è stato eletto non può acquistare le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

GIUNTA COMUNALE

Art. 16 Competenze

- 1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; è organo di impulso e gestione amministrativa, collabora altresì con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività a principi di trasparenza ed efficienza.
- 2. Adotta collegialmente tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
- 3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio.
- **4.** E' altresì di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti **dal presente Statuto.**

Art. 17

Nomina e prerogative

- 1. La Giunta, compreso il Vicesindaco, è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
- 2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
- 3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal comma 2, non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado.

Art. 18

Composizione

- 1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 6 assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
- 2. Il Sindaco può nominare, per ragioni di necessità ed opportunità tecnica, giuridica, scientifica e professionale ad assessore **due cittadini** non consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, purché **gli stessi** non siano stati candidati per l'elezione del Consiglio comunale, provinciale o regionale in carica o non fossero in una posizione di ineleggibilità al momento della presentazione delle liste per le consultazioni elettorali ed all'atto della nomina da parte del Consiglio comunale.
- 3. L'assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
- 4. Gli Assessori competenti in materia urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato.

Funzionamento

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dagli Assessori e dai Responsabili degli uffici.

Art. 20 Attribuzioni

- 1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
- 2. Compie tutti gli atti che, per legge e per il presente statuto, non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco ed agli organi burocratici.
- 3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del **rendiconto.**
- 4. Attua gli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ATTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 21

Deliberazioni degli organi collegiali

- 1. La Giunta comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
 - Il regolamento del Consiglio comunale indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.
- 2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta, oppure quando lo richieda la maggioranza dei consiglieri presenti.
- 3. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
- 4. Il Segretario comunale sovrintende all'attività istruttoria delle proposte di deliberazione gestita dai Responsabili degli uffici e dei servizi e procede alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale. Il Segretario comunale ha l'obbligo di ritirarsi dall'adunanza dell'organo collegiale quando questo discuta e deliberi argomenti che lo riguardano direttamente od interessino suoi parenti od affini entro il quarto grado civile; in tal caso, il Segretario viene sostituito, limitatamente all'argomento comportante l'incompatibilità, dal Vicesegretario comunale o, in assenza di questo, da colui che, designato dall'organo collegiale, debba assolvere le funzioni di segretario.
- 5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
- 6. Contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione per la visione e l'eventuale rilascio di copia (su specifica richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990) presso l'Ufficio Segreteria.
- 7. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai procedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una

correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado.

SINDACO

Art. 22 Ruolo e funzioni

- 1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale. In tale veste esercita funzioni di amministrazione, di rappresentanza, di presidenza e di sovraintendenza.
- 2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
- 3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
- 4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
- 5. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio comunale nella seduta d'insediamento dello stesso

Art. 23 Attribuzioni di amministrazione

- 1. Il Sindaco:
- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) nomina i singoli assessori e ne coordina l'attività;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta comunale;
- e) può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale;
- f) ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori ed al Segretario l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o lo Statuto non abbia già loro attribuito;
- g) promuove ed assume iniziative, sentita la Giunta, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- i) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale;
- m) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- n) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della Legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- o) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- p) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo:
- q) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore.

Art. 24 Attribuzioni di vigilanza

- 1. Il Sindaco:
- a) acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario comunale, indagini, verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, istituzioni e società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;
- f) collabora con il Collegio dei revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

Art. 25 Attribuzioni di organizzazione

- 1. Il Sindaco:
- a) qualora non sia stata istituita la figura del Presidente del consiglio, predispone l'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e ne presiede i lavori, ai sensi del regolamento
- b) stabilisce l'ordine del giorno, convoca, presiede la Giunta;
- c) **disciplina lo svolgimento delle adunanze** degli organismi pubblici di partecipazione popolare, da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.

Art. 26 Vicesindaco

- 1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve, dal Sindaco, delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento.
- 2. Gli Assessori, in caso di assenza od impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.
- 3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori, deve essere fatta comunicazione al Consiglio comunale ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I SEGRETARIO COMUNALE

Art. 27 Nomina

- 1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all'Albo di cui alla Legge n. 127/1997.
- 2. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui al comma precedente. Salvo quanto disposto dal comma successivo, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma od alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.
- 3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
- 4. Il Consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

Art. 28

Attribuzioni generali

- 1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- 2. Il Segretario sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e ne coordina l'attività ed inoltre:
- a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
- d) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale;
- e) riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
- 3. Qualora non venga stipulata la convenzione prevista dall'art. 17, comma 10, della Legge n. 127/1997 per la nomina del Direttore generale, possono essere attribuite al Segretario comunale dal Sindaco le seguenti funzioni:
- a) attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
- b) sovraintendenza alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- c) predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del D. Lgs. n. 77/1995;
- d) predisposizione della proposta del Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 77/1995.

Art. 29 Attribuzioni consultive

(Soppresso perché già contenuto nel 1° comma dell'art. 28).

Art. 30

Attribuzioni di sovraintendenza-direzione-coordinamento

- 1. Il Segretario comunale esercita funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo nei confronti degli uffici e del personale, avvalendosi della collaborazione dei responsabili degli uffici e servizi.
- 2. Autorizza i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento; autorizza le missioni e le prestazioni di lavoro straordinario da parte dei Responsabili degli uffici e dei servizi, i quali, a loro volta, potranno autorizzare le prestazioni straordinarie dei dipendenti del proprio settore.
- 3. Su relazione dei responsabili degli uffici e dei servizi, solleva contestazione di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.
- 4. Sostituisce i Responsabili degli uffici e dei servizi, nei casi di assenza o impedimento degli stessi, nell'adozione di provvedimenti urgenti e nello svolgimento dei compiti di loro competenza.

Art. 31

Attribuzioni di legalità e garanzia

- 1. Il Segretario comunale esprime su specifica richiesta del Sindaco sulle proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione della Giunta e del Consiglio comunale, il suo parere circa la conformità dell'atto alle norme di legge vigenti ed a quelle statutarie e regolamentari. Il parere espresso non assumerà comunque carattere vincolante ai fini dell'assunzione dell'atto.
- 2. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

Art. 32

Vicesegretario

- 1. Il Vicesegretario comunale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale coadiuvandolo e sostituendo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento per motivi di fatto o di diritto.
- 2. L'incarico predetto è conferito dal Sindaco sulla base dei requisiti posseduti per l'accesso alla qualifica di Segretario e delle norme del regolamento organico.

Capo II ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 33

Ordinamento degli uffici e dei servizi: principi organizzativi

- 1. I principi organizzativi a cui s'ispira l'organizzazione del Comune sono i seguenti:
- a) la suddivisione netta tra potere politico e poteri di gestione;
- b) la gestione per obiettivi;
- c) chiara individuazione delle competenze e delle responsabilità;
- d) il superamento della forma gerarchica con un sistema basato sulla sovrintendenza ed il coordinamento di personale che dispone di un ambito autonomo di competenze, gestite sulla base di norme condivise e di indirizzi strategici, regolato da un sistema di controllo interno di gestione;

- e) la flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante i processi di riconversione professionale e di mobilità del personale;
- f) il collegamento delle attività degli uffici ed il dovere di comunicazione interna;
- g) la trasparenza dell'azione amministrativa.
- 2. La struttura organizzativa dell'ente si articola in Unità organizzative complesse, che si possono esplicitare in servizi ed uffici, che assolvono compiti ed attività omogenee a fini generali, preposte a vaste aree di intervento ed obiettivi complessi.
- 3. La dotazione organica dell'Ente rappresenta la struttura che più risponde alle esigenze dell'ente stesso ed alle sue dimensioni compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente stesso e all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.
- 4. Nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente Statuto, verrà adottato specifico regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 34 Personale

- 1. L'Amministrazione comunale si pone l'obiettivo del conseguimento della qualità nella propria azione e del miglioramento continuo dei servizi, attraverso la formazione e l'aggiornamento sistematico dei propri dipendenti.
- 2. La generalizzata capacità di utilizzo degli strumenti tecnico-operativi e la diffusa capacità di gestione dei processi decisori, fondate sulla razionalità delle tecniche e delle metodologie, è il presupposto per un'efficiente, efficace e responsabile attività del personale comunale.
- 3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Art. 34 bis Responsabili delle unità organizzative Area delle posizioni organizzative

- 1. La gestione delle singole unità organizzative è demandata ad un Responsabile con elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e di coordinamento, e professionale cui compete l'attuazione degli obiettivi posti dall'organo politico con prodotti e risultati di cui assume diretta responsabilità.
- 2. Il Sindaco nomina ai sensi dell'art. 36 comma 5 ter della legge 142/90 con decreto motivato i Responsabili delle unità organizzative tra i dipendenti inquadrati nella categoria più elevata individuandoli in base ai seguenti criteri:
- a) requisiti culturali posseduti;
- b) specifiche competenze tecnico professionali;
- c) contenuto, natura e caratteristiche dei programmi da realizzare e obiettivi da raggiungere;
- d) attitudine ad assumere le responsabilità connesse con la funzione da svolgere.
- 3. La nomina del Responsabile di unità organizzativa è a termine e non può avere una durata superiore a cinque anni. E' rinnovabile o revocabile con le modalità stabilite dal vigente CCNL.
- 4. L'insieme dei Responsabili delle unità organizzative costituisce l'Area delle posizioni organizzative.

Art. 35

Incarichi a tempo determinato

1. Il Sindaco, previa verifica circa la sussistenza d'idonea professionalità e competenza, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione con decisione motivata.

2. Per tutta la durata del contratto, sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le compatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale.

Titolo III SERVIZI

Art. 36

Principi di gestione

- 1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico, civile e culturale, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
- 2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, trasparenza, partecipazione e tutela degli utenti. A tal fine l'Amministrazione comunale compie periodicamente una verifica sul funzionamento dei servizi anche dal punto di vista della loro rispondenza alle esigenze dei cittadini. I risultati di tale verifica sono resi pubblici.
- 4. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme sull'amministrazione del patrimonio stabilite dal regolamento sulla contabilità generale.

Art. 37

Gestione in economia

- 1. Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.
- 2. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 38

Concessione a terzi

- 1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
- 2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
- 3. Al Consiglio spetta la determinazione delle finalità, degli indirizzi e la verifica dei risultati della gestione.

Art. 39

Le aziende speciali

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

- 2. L'ordinamento, il funzionamento ed il controllo delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
- 3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, qualora tale nomina non sia espressamente riservata al Consiglio comunale della legge. In ogni caso le nomine avvengono sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.

Art. 40 Le Istituzioni

- 1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale.
- 2. Sono organismi delle Istituzioni: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento.
- 3. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita in numero di tre, compreso il Presidente, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale.
- 4. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dalle norme del presente Statuto e dal relativo regolamento comunale. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono, nel Comune, le cariche di Consiglieri comunali e circoscrizionali o di Revisori dei Conti. Sono, inoltre, ineleggibili alla cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione cessano dalla carica con le modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale.
- 5. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso.
- 6. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- 7. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 8. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
- 9. La costituzione delle "Istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 41

Le società per azioni

1. I servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche possono essere gestiti a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art. 41 bis

Società di trasformazione urbana

1. Il comune, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I FORME COLLABORATIVE

Art. 42

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

- 1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
- 2. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 43

Convenzioni

- Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
- 2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.
- 3. Possono essere stipulate convenzioni con altri enti per la costituzione di uffici comunali che operano con personale distaccato degli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera per conto degli enti deleganti.

Art. 44 Consorzi

- 1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale, ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
- 2. Al fine di costituire il consorzio, i consigli degli enti aderenti approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione, ai sensi del precedente art. 43, unitamente allo statuto del consorzio.
- 3. In particolare, la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
- 4. L'Assemblea del consorzio e' composta dai Rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
- 5. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
- 6. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dall'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

Art. 46 Partecipazione

- 1. Il Comune incentiva e garantisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale; promuove organismi al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2. Per gli stessi fini, il Comune valorizza le libere forme associative locali e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
- 3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
- 4. L'amministrazione attiva forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 46 bis Consulte dei cittadini

- 1. L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione dei singoli cittadini alla vita politica ed amministrativa dell'ente mediante l'istituzione di Consulte comunali con funzioni consultive e propositive.
- 2. Il funzionamento di tali Consulte viene regolato da apposito regolamento consiliare.

Capo II INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 47

Interventi nel procedimento amministrativo

1. La partecipazione al procedimento amministrativo da parte di soggetti coinvolti dallo stesso e titolari di interessi giuridicamente rilevanti viene garantita secondo quanto disposto dalla legge 241/90 e successive modificazioni.

Art. 48 *Istanze*

- 1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono spiegazioni e chiarimenti circa specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
- 2. La risposta alle istanze viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario comunale o dal Responsabile del procedimento a seconda della natura politica o gestionale della materia trattata.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 49 Petizioni

- 1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- 2. La petizione deve essere sottoscritta da almeno l'uno per cento della popolazione residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3. Il regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adequatamente pubblicizzato.
- 4. La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.
- 5. Se il termine previsto al comma 3[^] non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio comunale, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione **che dovrà essere iscritta** all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
- 6. Qualora la petizione sia sottoscritta da più di 150 cittadini deve essere messa comunque all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.
- 7. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 50 Proposte

- 1. I cittadini, in una percentuale non inferiore al tre per cento della popolazione del Comune residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, possono sottoscrivere e presentare all'amministrazione comunale proposte per l'adozione di atti amministrativi.
- 2. Le proposte devono essere trasmesse entro 30 giorni dal recepimento all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e dal segretario comunale, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- 3. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
- 4. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
- 5. Il Comune può adottare carte dei diritti, anche su proposta dei cittadini, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 51 Forum dei cittadini

- 1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
- 2. Al forum partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.

- 3. I forum possono essere convocati, oltre che dall'amministrazione, anche da una richiesta sottoscritta da almeno 100 cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione.
- 4. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum, assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Capo III ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 52

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal regolamento, tramite l'accesso ai dati di cui e' in possesso l'Amministrazione e con la partecipazione alla formazione degli atti generali attraverso idonee forme di consultazione.

Art. 53

Associazioni

- 1. Il Comune favorisce la formazione di organizzazioni di volontariato, di associazioni che perseguono senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale, civile e sportiva, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale ed artistico.
- 2. Le organizzazioni di cui al comma precedente, ai fini di intrattenere rapporti col Comune ed avere accesso alle strutture ed ai servizi comunali, dovranno essere costituite nelle forme di legge e presentare domanda di iscrizione nell'apposito albo.
- 3. L'iscrizione all'albo è deliberata dalla Giunta Comunale entro 45 giorni dalla richiesta.
- 4. La Segreteria comunale è incaricata dalla conservazione dell'albo delle associazioni suddiviso per categorie di finalità.

Art. 54

Organismi di partecipazione

- 1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti dalla normativa degli articoli precedenti.
- 2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinandone: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organismi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
- 3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli che esprimono interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 55

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico professionale e d organizzativa, nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo IV REFERENDUM-DIRITTI DI ACCESSO

Referendum consultivo

- 1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività' comunale.
- 2. Non può essere indetto referendum consultivo sulle materie vietate dalla legge, vale a dire
- → In materia di tributi locali e tariffe;
- → Su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- → Sulla revisione dello statuto e dei regolamenti comunali;
- → Sulla designazione e nomine;
- → Atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- 3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
- → II 15 per cento del corpo elettorale;
- → II Consiglio Comunale.
- 4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
- 5. Il quesito sottoposto a referendum si intende accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 57

Effetti del referendum

- 1. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, gli organi competenti deliberano i relativi e conseguenti atti.
- 2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 58

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dallo specifico Regolamento comunale per l'esercizio del diritto d'accesso agli atti.

Art. 59

Diritto di informazione

- 1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
- 2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
- 3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- 4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
- 5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

DIFENSORE CIVICO

Art. 60

Istituzione e ruolo

- 1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune per cui lo stesso svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione locale. Pertanto ogni consigliere comunale deve assumersi il ruolo di difesa civica a favore di qualsiasi cittadino che possa avere problemi con l'amministrazione comunale.
- 2. Al fine peraltro di collaborare con gli amministratori comunali e con il precipuo compito di favorire il miglior rapporto tra il cittadino e l'amministrazione pubblica viene prevista l'istituzione del Difensore civico.
- 3. Il ruolo del Difensore è di tutela, non giurisdizionale, degli interessi e diritti dei cittadini contro gli abusi e le disfunzioni della pubblica amministrazione, inoltre promuove e suggerisce agli organi istituzionali i rimedi per il superamento di tali disfunzioni.

Art. 61 *Nomina*

- 1. Il Difensore civico può essere istituito ricercando forme di collaborazione consortile o attraverso accordi di programma con Enti locali territoriali, viene nominato sulla base di un regolamento convenuto tra detti Enti che ne norma i requisiti, le modalità di esercizio della carica, i mezzi e le prerogative.
- 2. Qualora non si addivenisse a tale accordo, il Consiglio comunale potrà procedere alla nomina dello stesso sulla base delle norme che seguono.
- 3. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati al Comune sulla base di una rosa di candidati.
- 4. Rimane in carica per cinque anni, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
- 5. Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, della Regione, le norme dello Statuto comunale e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
- 6. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.

Art. 62

Ineleggibilità ed incompatibilità

- 1. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
- → Coloro che si ritrovano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- → I membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
- → I membri dei comitati regionali di controllo e relative sezioni;
- → Gli amministratori ed i dirigenti delle istituzioni ed aziende dipendenti del Comune o che da esso ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni o che abbiano in atto contratti o convenzioni con lo stesso:
- → Gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;
- → I ministri di culto.
- 2. L'incarico del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con incarichi direttivi ed esecutivi di partito.
- 3. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Comunale.
- 4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

Art. 63 Mezzi e prerogative

- 1. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Difensore civico farà riferimento al Segretario comunale che assicurerà la collaborazione del personale necessario.
- 2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizio, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
- 3. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna per iscritto il proprio parere al cittadino che ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
- 4. L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di specifica motivazione, qualora il contenuto dell'atto adottando non recepisca i suggerimenti del Difensore civico che può anche chiedere il riesame della decisione qualora vi ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
- 5. Il Difensore civico presenta al Sindaco, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- 6. Il Sindaco è tenuto a iscrivere tale relazione nella prima seduta utile del Consiglio comunale per la conseguente discussione e, nel contempo, la stessa viene resa pubblica.
- 7. In casi di particolare importanza o di ingente segnalazione il Difensore civico può presentare in qualsiasi momento una sua relazione con la richiesta di sottoporla all'esame del Consiglio con le modalità del comma precedente.
- 8. Il difensore civico esercita altresì l'attività di controllo sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale secondo quanto previsto dalla legge 127/97, art. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo III CONTROLLO INTERNO

Art. 64 *Principi e criteri*

- 1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- 2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'ente. E' facoltà dei gruppi consiliari richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
- 3. Le norme regolamentari, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni.

Art. 65

Il Collegio dei revisori dei conti

- 1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori dei conti, secondo le modalità di cui all'art. 57 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Si rinvia alle specifiche disposizioni di legge e del regolamento di contabilità per tutto quanto attiene il funzionamento e le competenze del Collegio dei revisori.

Art. 66 Controllo di gestione

- 1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema di controlli interni dell'ente il regolamento individua la metodologia generale della tecnica del controllo di gestione per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) La congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) La quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) Il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) L'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
- 3. Ulteriori controlli vengono effettuati da un apposito nucleo interno di valutazione i cui compiti vengono definiti in apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto del D.Lvo 286 del 30 luglio 1999.

Titolo IV FUNZIONE NORMATIVA

Art. 67 Statuto

- 1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
- 2. E' ammessa l'iniziativa dei cittadini per proporre modificazioni dello Statuto al Consiglio comunale, anche mediante un progetto redatto in articoli, secondo le modalità previste dal Regolamento.
- 3. Modifiche allo Statuto possono essere proposte da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati e, qualora respinte dal Consiglio Comunale, non potranno essere riproposte nella stessa tornata amministrativa.
- 4. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 68

Norme transitorie e finali

- 1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
- 2. I regolamenti previsti dal presente Statuto dovranno essere adottati dall'organo collegiale competente ai sensi di legge, nella vacanza di tali regolamenti restano in vigore le precedenti norme vigenti nell'Ente qualora queste non siano incompatibili con disposizioni di legge o di Statuto.